

Art. 2 È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Art. 3 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 ottobre 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 21 ottobre 2020 n. 161)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Data della pubblicazione nel F.U.: 23 ottobre 2020

Scadenza del termine di referendum: 22 dicembre 2020

INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA GENERICA **presentata il 24 gennaio 2019 denominata «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato»**

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 24 gennaio 2019 "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato", volta a chiedere al Gran Consiglio *«di varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:*
 - a) assoggettare i Consiglieri di Stato all'Istituto di previdenza del Canton Ticino durante il loro mandato;
 - b) modificare conseguentemente la legislazione attuale, stralciando il regime previdenziale speciale a loro favore e inserendo delle indennità speciali di uscita da corrispondere a fine mandato;
 - c) rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in corso di mandato al fine di mantenere un certo equilibrio tra la situazione complessiva attuale e quella futura.»
- richiamati l'articolo 38 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018;
- visto il rapporto 6 ottobre 2020 della Commissione gestione e finanze;
- dopo discussione,

decreta:

I.

L'iniziativa popolare legislativa generica 24 gennaio 2019 «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato» è dichiarata ricevibile.

II.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

III.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 e segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005) al Tribunale federale, Losanna. Bellinzona, 20 ottobre 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA GENERICA
presentata il 24 gennaio 2019 denominata «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato»**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- vista l’iniziativa popolare legislativa generica presentata il 24 gennaio 2019 «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato», volta a chiedere al Gran Consiglio «di varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:
 - a) assoggettare i Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Canton Ticino durante il loro mandato;
 - b) modificare conseguentemente la legislazione attuale, stralciando il regime previdenziale speciale a loro favore e inserendo delle indennità speciali di uscita da corrispondere a fine mandato;
 - c) rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in corso di mandato al fine di mantenere un certo equilibrio tra la situazione complessiva attuale e quella futura»
- richiamati gli articoli 37 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 93 e seguenti della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018;
- richiamata altresì la sua decisione del 20 ottobre 2020 con la quale ha dichiarato la suddetta iniziativa popolare ricevibile;
- visto il rapporto 6 ottobre 2020 della Commissione gestione e finanze;
- dopo discussione,

decreta:**I.**

È elaborato il seguente testo conforme all’iniziativa popolare legislativa generica del 24 gennaio 2019 «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato»

Disegno di

Legge
sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS)

Onorario **Art. 1** ¹L’onorario lordo annuo dei membri del Consiglio di Stato è pari al 125% dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti nella classe 20 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip).

²Il presidente riceve un supplemento unico di 2'000 franchi; il vicepresidente di 1'000 franchi.

³Il diritto all'onorario nasce il giorno dell'entrata in carica (giorno della dichiarazione di fedeltà) e si estingue alla fine del mese della cessazione della carica.

⁴Nel caso di decesso in carica si applica per analogia l'articolo 29 LStip.

Spese **Art. 2** ¹Le spese inerenti all'esercizio della carica dei membri del Consiglio di Stato sono rimborsate singolarmente, riservato il capoverso 2.

²Il Consiglio di Stato propone un importo per il rimborso forfetario delle spese e un elenco delle voci di spesa coperte da tale rimborso e li sottopone all'approvazione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Diritto applicabile **Art. 3** Ai membri del Consiglio di Stato sono applicabili le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e della LStip riguardanti:

- a) il diritto all'onorario in caso di assenza;
- b) gli assegni per i figli e le prestazioni ai superstiti;
- c) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e contro gli infortuni non professionali e il pagamento dei relativi premi;
- d) le modalità di pagamento dell'onorario;
- e) l'adeguamento al rincaro.

Affiliazione all'IPCT **Art. 4** ¹I membri del Consiglio di Stato sono affiliati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) secondo le disposizioni del suo regolamento di previdenza.

²Gli ex membri del Consiglio di Stato sono affiliati all'IPCT secondo il regolamento di previdenza nel caso in cui percepiscano un reddito ponte secondo la presente legge.

Prestazioni dopo la cessazione della carica **Art. 5** ¹Al momento della cessazione della carica a causa del termine del periodo di elezione, della mancata rielezione o delle dimissioni, i membri uscenti del Consiglio di Stato maturano il diritto all'indennità di uscita o al versamento di un reddito ponte.

²L'indennità di uscita è versata al membro uscente che lascia la carica prima dell'anno del compimento di 55 anni di età.

³Il reddito ponte è versato al membro uscente che lascia la carica al più presto nell'anno del compimento di 55 anni di età e che non ha ancora maturato il diritto a una rendita di vecchiaia secondo la legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).

⁴Il membro uscente che lascia la carica al più presto nell'anno del compimento di 55 anni ma prima dell'anno del compimento di 59 anni di età ha il diritto di optare per il versamento di un'indennità di uscita anziché di un reddito ponte; il diritto di opzione si estingue alla fine del mese successivo al momento della cessazione della carica.

⁵In caso di destituzione conseguente alla condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica le prestazioni degli articoli 6 e 7 possono essere ridotte al massimo di un terzo.

Indennità di uscita	Art. 6 ¹ L'indennità di uscita ammonta al 25% dell'onorario lordo annuo per ciascuno dei primi quattro anni di carica, al 22,5% per ciascun anno tra il quinto e l'ottavo anno di carica e al 20% per ciascun anno dal nono anno di carica in poi, ritenuto che sono computati al minimo uno e al massimo dodici anni. ² L'indennità di uscita sottostà al prelievo degli oneri sociali, esclusi quelli della previdenza professionale.
Reddito ponte a) principio	Art. 7 ¹ Il reddito ponte ammonta al 4% dell'onorario lordo annuo per ogni anno di carica, ritenuto un minimo dell'8% e un massimo del 48%. ² Esso è versato dal momento in cui decade il diritto all'onorario e fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia secondo la LAVS o, in caso di decesso. ³ Nel caso di decesso si applica per analogia l'articolo 29 LStip. ⁴ Il reddito ponte sottostà al prelievo degli oneri sociali, inclusi quelli della previdenza professionale.
b) casi di riduzione	Art. 8 ¹ Il beneficiario perde totalmente o parzialmente il diritto al reddito ponte nella misura in cui e fino a quando percepisce un reddito, comprensivo del reddito ponte e delle prestazioni sociali, superiore all'importo dell'onorario annuo lordo di un membro del Consiglio di Stato in carica dedotta la quota di coordinamento (onorario coordinato). ² Nel reddito sono computati i redditi lordi da attività lucrativa, gli onorari per partecipazione in consigli di amministrazione e gli altri redditi o rendite analoghi. ³ È determinante il reddito accertato dall'autorità fiscale.
Anni computabili	Art. 9 Sono computabili gli anni effettivi di carica, ritenuto che le frazioni di almeno sei mesi contano come un anno intero.
Finanziamento	Art. 10 Le prestazioni degli articoli 5-8 sono finanziate dallo Stato e iscritte nel bilancio dello Stato.
Disposizione transitoria concernente l'applicabilità del diritto anteriore	Art. 11 ¹ Per la determinazione del diritto alle prestazioni successive alla cessazione della carica dei membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore. ² Agli ex membri del Consiglio di Stato e ai loro superstiti che hanno maturato un diritto secondo il diritto anteriore, continua ad applicarsi quest'ultimo. ³ L'onorario dei membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge soggiace a un prelievo di un importo accreditato nel bilancio dello Stato corrispondente a quello effettuato dall'IPCT sull'onorario dei membri del Consiglio di Stato affiliati all'IPCT. ⁴ Se un membro del Consiglio di Stato in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge lascia la carica prima di aver maturato il diritto a una rendita secondo il diritto anteriore, riceve una prestazione d'uscita ai sensi della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 costituita dal prelievo secondo il capoverso precedente; negli altri casi il prelievo rimane allo Stato.

Disposizione transitoria concernente lo scioglimento del Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato **Art. 13** ¹Il Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato è sciolto.

²Allo Stato e ai membri ed ex membri del Consiglio di Stato che hanno contribuito al finanziamento del fondo sono restituite le trattenute effettuate in applicazione del decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015.

³Le eccedenze risultanti dopo la restituzione sono accreditate nel bilancio dello Stato.

Abrogazione

Art. 13 Sono abrogati:

a) la legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963;

b) il decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015.

Entrata in vigore

Art. 14 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente all'allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato di modifica di altre leggi

1. La legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 è così modificata:

Art. 1a (nuovo)

I Consiglieri di Stato non possono rivestire altra carica pubblica comunale, cantonale e federale.

Art. 1b (nuovo)

¹I Consiglieri di Stato non possono esercitare nessuna professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l'esercizio a terze persone, dare il proprio nome o avere partecipazioni o retribuzioni da terzi che li esercitano.

²Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell'ufficio di vigilanza o di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, né dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

Art. 1c (nuovo)

¹Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.

²Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.

³Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al Cancelliere dello Stato.

Art. 1d (nuovo)

Nel caso di incompatibilità si applica la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018.

Art. 1e (nuovo)

Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e solo se l'interesse generale lo esige, può autorizzare un proprio membro - in quanto ciò non ne aggravi in modo eccessivo l'onere degli impegni - a far parte della direzione o dell'amministrazione di istituti o di aziende a carattere parastatale, misto o privato, se il Cantone possiede una parte del capitale sociale o un diritto di partecipazione agli utili.

Art. 1f (nuovo)

¹Il Consigliere di Stato al beneficio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1e deve riversare alla cassa cantonale l'indennità fissa o i tantièmes che egli percepisce come membro del consiglio di amministrazione o della direzione degli istituti o delle aziende sopraccitate.

²Vanno invece a suo profitto le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.

³Il Consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Consiglio di Stato i mandati che ha ricevuto in virtù dell'articolo 1e.

2. La legge sull'istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 è così modificata:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LIPCT**Art. 4 cpv. 1**

¹Sono obbligatoriamente affiliati all'Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.

Art. 10 cpv. 3

³Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS).

II.

L'iniziativa popolare legislativa generica 24 gennaio 2019 «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato» è accolta nel suddetto testo conforme.

III.

Salvo ritiro dell'iniziativa, il testo di legge di cui al punto I. è posto in votazione popolare con la raccomandazione, da parte del Gran Consiglio, di approvarlo.

IV.

La modifica di legge che precede, se accolta in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Bellinzona, 20 ottobre 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

IL CONSIGLIO DI STATO, visti gli art. 103, 106 e 108 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018,

risolve:

1. È ordinata la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale.
2. L'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 24 gennaio 2019 denominata «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato» non dovesse essere ritirata entro dieci giorni dalla presente pubblicazione, la votazione sulla stessa avverrà in data da stabilire.

Bellinzona, 21 ottobre 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- nella sua seduta del 19 ottobre 2020 ha eletto alla carica di Giudice del Tribunale di appello, per il periodo fino al 31 maggio 2028, il signor Siro Quadri;
 - nella sua seduta del 20 ottobre 2020 ha:
 - accolto le conclusioni del rapporto 1° ottobre 2020 della Commissione ambiente, territorio ed energia decidendo di supportare alcune richieste contenute nella Petizione 15 marzo 2019 presentata da 4'378 cittadini (rappresentati dal signor Zeno Casella, Bigorio) «Ticino: fai la tua parte per salvare il clima!»;
 - accolto le conclusioni del rapporto 5 ottobre 2020 della Commissione giustizia e diritti decidendo di sostenere le richieste contenute nella Petizione 25 luglio 2019 presentata dal signor Fausto Rotanzi, Cavigno, «"Meno burocrazia" ... non sia solo uno slogan! Lo Stato non chieda al Cittadino i dati e gli atti che già possiede».
-

Votazione del 18 ottobre 2020 per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale del Comune di Verzasca

Verbale dell'Ufficio cantonale di accertamento

L'Ufficio cantonale di accertamento, composto da:

Presidente: **avv. Flavia Verzasconi**, Giudice di appello

Vicepresidente: **avv. Damiano Bozzini**, Giudice di appello

Membro: **avv. Amos Pagnamenta**, Giudice di appello

Segretario: **avv. Edy Studhalter**, Cancelleria dello Stato

ha preso atto il giorno di domenica 18 ottobre 2020 dei risultati concernenti l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale del Comune di Verzasca, procedendo alla proclamazione dei risultati e dei candidati eletti, alla determinazione del quoziente elettorale e alla ripartizione fra i diversi gruppi ed infine ha ordinato alla Cancelleria dello Stato e al Municipio la pubblicazione dei risultati.